



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, c. 2, 117 e 119 della Costituzione;


VISTO l'art. 79, c. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel d.lgs. n. 118/2011, nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto e quindi a partire dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e successive modifiche recante il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il "Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con l.r. 3 maggio 2018, n. 2, successivamente modificato con l.r. 8 agosto 2018, n. 6;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato confermato l'obbligo degli Enti locali della provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del Tuel e dell'art. 1, c. 6, del DM 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 16/2018/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2017;

VISTA la deliberazione n. 1/2019/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con cui sono stati approvati il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2019;

VISTA la nota della Provincia autonoma di Trento prot. n. PAT/P001/2019-RDE/PR41855/0000013 (prot. Corte dei conti n. 1199 di data 3 aprile 2019), inviata a questa Sezione nell'ambito delle attività istruttorie alla parifica del rendiconto 2018, con la quale sono stati comunicati gli esiti delle verifiche effettuate dalla Provincia, riferite agli esercizi 2017 e 2018, in merito al rispetto da parte dei Comuni del pareggio di bilancio e del contenimento della spesa corrente, secondo quanto disposto dai "Protocolli d'intesa in materia di finanza locale" per gli anni 2017 e 2018. L'Ente vigilante ha confermato che, salvo un Comune, tutti gli altri hanno conseguito l'obiettivo del pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge n. 243/2012 e n. 232/2016; inoltre la Provincia ha monitorato i processi di risparmio attivati dai Comuni, anche se l'obiettivo, per la maggioranza degli Enti, deve essere conseguito nell'esercizio finanziario 2019, secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta provinciale n. 1228/2016;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2017 trasmesso a questa Sezione di controllo in data 15 marzo 2019 dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Arco tramite inserimento nel Sistema informativo "Contabilità territoriale" (CONTE) della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2017 inviata a questa Sezione di controllo dall'Organo di revisione economico-finanziaria del medesimo Comune;

VISTA la nota n. 3285 di data 21 ottobre 2019 con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATA la nota di chiarimenti trasmessa dal Sindaco del Comune di Arco, prot. Corte dei conti n. 3400 del 30 ottobre 2019, condivisa dall'Organo di revisione con nota prot. Corte dei conti n. 3416 del 31 ottobre 2019;

VISTA l'ordinanza n. 18/2019 di data 3 dicembre 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Cons. Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 8/2019 del 25 luglio 2019, ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone quanto segue: "La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-

finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione".

Sulla base di tale disposizione la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione del 24 luglio 2018 n. 16/2018/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2017.

L'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("*verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti*") , ne definisce l'ambito ("*Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("*Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*").

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre altresì precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003 e ss.mm. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della

deliberazione prevista dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del d.lgs. n. 149/2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo, di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inhibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo). Per completezza, il quadro normativo va integrato facendo riferimento alla legislazione locale, precisamente all'art. 4 del D.P.R. n. 670/1972 (T.U. delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di "*ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*", nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia - che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di "*assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali*". Vanno anche menzionati l'art. 79 in base al quale, "*fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti*" e l'art. 80 dello Statuto che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in tema di finanza locale e di tributi locali. Infine, va citato l'art. 49 della legge provinciale n. 18/2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di varie norme del Testo unico enti locali (Tuel, d.lgs. n. 267/2000) nell'ordinamento provinciale.

In relazione a quanto appena riportato, si può considerare suscettibile di segnalazione all'Ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave o meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure

correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. Al quadro normativo appena delineato va aggiunto un sintetico richiamo alla giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatisi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante affermazione del bilancio come "bene pubblico"), si richiama la sentenza n. 80/2017 che ha sottolineato "*l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici*". Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «*armonizzazione dei bilanci pubblici*», «*coordinamento della finanza pubblica*», «*unità economica della Repubblica*», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee". È stato così affermato che "*la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della "finanza pubblica allargata" nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]*".

Appare utile citare anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, e la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Passando ora agli esiti dell'esame della documentazione inherente al Rendiconto per l'esercizio 2017 del Comune di Arco (Tn) sono emerse alcune criticità oggetto di rilievo. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto in particolare uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. n. 3285 del 21 ottobre 2019), con la quale sono state formulate osservazioni e richiesti chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio con l'Ente.

I rilievi formulati s'incentravano sulle seguenti criticità:

- mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti;
- bassa capacità di riscossione delle entrate dei Titoli I, II e III;
- ridotte riscossioni nelle attività di contrasto all'evasione tributaria;
- disallineamento dei dati contabili presenti in BDAP e nel rendiconto;

- mancato invio del prospetto di certificazione del saldo di finanza pubblica;
- non chiaro utilizzo degli spazi finanziari;
- squadratura degli incassi e dei pagamenti per singolo titolo con i prospetti Siope;
- non chiara compilazione di una tabella del questionario ConTe relativa ai residui;
- espansione della spesa corrente e della spesa per il personale;
- mancato aggiornamento della piattaforma di certificazione dei crediti;
- aggiornamenti sull'avvio dell'attività e sulla dismissione di alcune società partecipate;
- mancato adempimento della trasmissione delle spese di rappresentanza alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti (art. 16, co. 26, del d.l. 13 agosto 2011 n. 138);
- errata imputazione dei debiti dello Stato patrimoniale;
- chiarimenti sull'esclusione dal perimetro di consolidamento di una società "*in house*";
- livello di rischio "alto" nel sistema dei controlli interni.

In esito alla predetta richiesta, con nota di data 30 ottobre 2019 prot. Corte dei conti n. 3400 a firma del Sindaco sono state trasmesse le controdeduzioni alle richieste istruttorie (condivise dall'Organo di revisione cono nota prot. Corte dei conti n. 3416 del 31 ottobre 2019).

Tuttavia, pur tenendo conto delle osservazioni pervenute e degli elementi forniti in sede di contraddittorio documentale, non appaiono superate alcune criticità già riscontrate nella verifica del questionario e della relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2017 e che, di seguito, sono esaminate.

4. Il Comune di Arco ha approvato per l'esercizio 2017 il rendiconto finanziario in data 29 maggio 2018, oltre la scadenza del 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento, il rendiconto economico-patrimoniale in data 28 agosto 2018, oltre la scadenza del 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento ed il bilancio consolidato il 24 settembre 2018, entro il termine del 30 settembre 2018.

Ha inviato i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009, nei termini di legge, il 31 maggio 2018 (Rendiconto finanziario), il 28 agosto 2018 (Rendiconto economico-patrimoniale) e 25 settembre 2018 (Bilancio consolidato).

Il Comune, nel contraddittorio, non ha motivato il ritardo dell'approvazione del rendiconto finanziario e del rendiconto economico-patrimoniale, ma ha rappresentato che nel periodo di perdurante inadempimento rispetto all'obbligo di approvazione non ha stipulato contratti di lavoro a qualsiasi titolo, né contratti riferibili a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, né

contratti di somministrazione di lavoro con agenzie interinali, né ha attivato altri rapporti di lavoro in forza di procedura di mobilità, distacco o comando.

Preliminarmente si rappresenta che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, sentenza n. 13591/2004) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m. e dall'art. 120, c. 2 e 3, della Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

L'importanza della tempestiva approvazione del rendiconto di gestione è stata valorizzata anche dal d.l. n. 174/2012 e s.m., convertito dalla l. n. 213/2012, in base al quale se il conto consuntivo non viene approvato entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo si applica la procedura prevista dall'art. 141, c. 2, del d. lgs. n. 267/2000 che può portare allo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, c. 2 bis del d. lgs. n. 267/2000).

Con riferimento all'ordinamento regionale, va evidenziato che l'art. 49 della l.p. n. 18/2015 ha recepito diversi articoli del citato d.lgs. n. 267/2000, tra cui anche l'art. 227, prevedendo tuttavia che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dalla norma nazionale (30 aprile) “*si applica la disciplina dettata dall'ordinamento regionale sugli enti locali*” (v. art. 53 della l.p. n. 18/2015), in particolare l'art. 192 della l.r. n. 2/2018 e ss. mm. che contempla l'eventuale attivazione del potere sostitutivo della Giunta provinciale, a mezzo commissario, nel caso in cui il Comune non adotti atti obbligatori per legge.

Inoltre, “*la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni*” (Sez. Veneto, deliberazione n. 367/2018/PRSE).

Aggiungasi che l'art. 9, c. 1-quinquies, del d.l. n. 113/16, nella versione vigente fino alle modifiche introdotte con la l. n. 145/2018 (art. 1, c. 904), stabilisce il divieto di assunzione per gli Enti locali, in caso di “*mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato*”. La norma, in particolare, pone un chiaro divieto agli enti locali di “*procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,*


ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo". In tale logica, si è anche paventato come elusivo del divieto *de quo* il ricorso da parte dell'amministrazione inadempiente all'istituto del comando (cfr. Sezione Abruzzo, delibera n. 103/2017/PAR).

Talune Sezioni, nelle prime pronunce finora rese in sede consultiva o di controllo sugli enti locali, hanno evidenziato il carattere sanzionatorio della disposizione di cui all'art. 9 del d.l. n. 113/2016, nei termini di *"sanzione "diretta" per l'ente inadempiente (ancor prima che per gli amministratori/dipendenti) ovvero l'impossibilità di una qualsivoglia spesa per il personale fino all'approvazione (tardiva) degli atti contabili principali"* (Sez. Abruzzo, delibera n. 103/2017 cit.; in senso conforme *ex coeteribus* Sezione Puglia, deliberazione n. 98/2018/PAR; Sezione Piemonte, deliberazione n. 136/2018/PRSE; Sezione Veneto, deliberazione n. 2/2019/PRSP; Sezione Sardegna, n. 56/2019/PRSE).

La norma in esame, adoperando il termine *"sanzione"* nel disposto del comma 1-octies, disvelerebbe invero una *ratio legis* sanzionatoria e preclusiva di qualsivoglia spesa afferente il personale, tanto da aver stigmatizzato il legislatore persino condotte della p.a. *"elusive"* del divieto, con un vero e proprio *"blocco"* delle risorse per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento, ovverosia *"nell'arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l'approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell'approvazione tardiva"* (Sezione Piemonte, deliberazione n. 136/2018/PRSE).

Ancora più chiara è la deliberazione della Sezione Campania n. 80/2018/PAR, secondo cui *"La voluntas che il legislatore vuole perseguire con il divieto in esame è, infatti, la cessazione dell'inerzia dell'ente inadempiente, legislativamente stigmatizzata con un regime sanzionatorio particolarmente gravoso - il divieto assoluto di assunzione di qualunque genere – che non tollera eccezioni di alcun tipo (comma 1-quinquies cit.). Fin tanto che perdurano i predetti inadempimenti, vigente il divieto normativo de quo, ogni tipo di assunzione è vietato al fine di paralizzare qualsivoglia impiego delle risorse pubbliche; ciò a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le assunzioni - se ed in quanto finalizzato all'incameramento di unità lavorative - [anche se] il soggetto incaricato non "innovi" il tipo di prestazione svolta [...] e resti nei limiti del budget originariamente previsto [...]."*

Ciò posto, questa Sezione – tenuta nell'esercizio della funzione di verifica sui bilanci consuntivi degli enti locali a un accertamento in senso oggettivo dell'inosservanza delle norme di contabilità – non può che rilevare la violazione degli obblighi inerenti al rispetto dei termini di approvazione del rendiconto, pur prendendo atto che il Comune di Arco non ha disposto provvedimenti di



assunzione di personale nel periodo intercorrente tra il 30 aprile 2018 e la data di approvazione del rendiconto.

5. Con riferimento alla criticità inherente alla bassa capacità di riscossione delle entrate del titolo I (79,76%), del Titolo II (7,39%) e del titolo III (48,99%), l'Ente ha rappresentato in istruttoria che: nel Titolo I è compresa l'entrata della TARI per la quale il 50% della relativa tariffa di competenza dell'anno viene riscossa a marzo dell'anno successivo; il Titolo II è costituito quasi esclusivamente da trasferimenti provinciali, che sono sostanzialmente incassati l'anno successivo a quello di competenza finanziaria; nel Titolo III le entrate riguardanti i servizi idrici sono riscosse nella primavera dell'anno successivo a quello di competenza finanziaria.

Al riguardo la Sezione, preso atto di quanto dedotto dall'Ente, rileva che il principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto con la disciplina dell'armonizzazione di cui al d.lgs. n. 118/2011, stabilisce che l'iscrizione a bilancio della posta contabile viene effettuata in relazione al criterio della scadenza del credito. L'accertamento delle entrate è eseguito nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui il credito viene a scadenza. Con riferimento alle diverse tipologie di entrata, più frequentemente ricorrenti per i Comuni trentini, la scadenza del credito:

- a) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate tributarie. In particolare, le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari o liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo). Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione dello stesso. Soltanto per le addizionali comunali Irpef (non attivate nella provincia di Trento) è possibile contabilizzare un importo pari all'accertamento effettuato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e, comunque, non superiore alla somma incassata nell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno d'imposta;
- b) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate extratributarie. Per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici (es. servizio idrico) le entrate sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore con imputazione all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata

a terzi. Presupposto per l'accertamento (Punto 3.1 del principio contabile 4/2 Allegato al d.lgs. n. 118/2011) rimane comunque l'individuazione del soggetto debitore e l'ammontare del credito. In altre parole, non sono ammessi accertamenti effettuati sulla base di valutazioni di stima delle relative entrate, anorché basate sui gettiti degli anni precedenti;

c) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche in coerenza con l'imputazione dell'impegno da parte dell'ente erogante. A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari in modo tale da assicurare la corrispondenza tra l'imputazione della spesa dell'ente erogatore con l'imputazione degli accertamenti dell'ente finanziato.

Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la completa riscossione, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione. Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Le entrate correttamente accertate richiedono da parte dell'Ente una costante e puntuale attività di promozione, ivi comprese, se necessario, le iniziative per la riscossione coattiva, al fine di evitare di incorrere in eventuali decadenze o prescrizioni, che possono pregiudicare l'effettivo incasso del credito.

In conclusione, sul punto, la Sezione rileva - dall'esame dei dati contabili del Comune di Arco - che sono emerse ridotte percentuali di riscossione dei crediti, che necessitano l'attivazione di opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate relativamente al titolo I, titolo II e al titolo III al fine di garantire, oltre alla puntuale riscossione dei crediti, l'efficienza dei processi di promozione delle entrate e il miglioramento nella gestione dei flussi finanziari.

In particolare, si evidenzia altresì che la necessità di una tempestiva riscossione delle entrate del Titolo III si correla anche alla previsione di cui all'art. 1, c. 4, della legge n. 205 del 2017, che ha ridotto a due anni la prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura del servizio idrico, con riferimento alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020 (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 136/2018/PRNO).

6. L'Organo di revisione ha evidenziato una ridotta percentuale di riscossione dei proventi per lotta all'evasione tributaria in quanto la stessa si attesta al 23,61% delle entrate accertate.

In linea generale la tempestiva e costante attività di controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per i tributi in autoliquidazione rappresenta per il Comune un obbligo imprescindibile.

Ciò in quanto più ridotta è la tempistica tra il periodo di imposta considerato e l'atto di accertamento notificato al contribuente, maggiore è l'efficacia dell'azione di recupero, anche al fine di evitare il rischio di incorrere negli istituti della decadenza o della prescrizione che pregiudicherebbero alla radice la possibilità per l'Ente di recuperare il mancato versamento d'imposta.

Sotto il profilo contabile è utile ribadire che i ruoli ordinari, le liste di carico e gli avvisi di liquidazione sono accertati ed imputati all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e la lista di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto. Per tali entrate è necessario effettuare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le modalità di determinazione indicate dall'esempio n. 5 dell'Allegato 4/2 dei principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011.

Nella nota di controdeduzioni, il Comune ha riferito che la bassa percentuale di riscossione dell'attività di recupero all'evasione è dovuta al fatto che, in base ai nuovi principi in materia di armonizzazione contabile, è necessario accettare l'ammontare complessivo degli avvisi di accertamento tributario (ICI, IMU e IMIS) emessi entro il 31/12, la cui riscossione avviene nel corso degli anni successivi. Il dato fornito dal Comune della riscossione sugli accertamenti 2017 evidenzia una percentuale aggiornata del 61,86%.

La Sezione sottolinea che il potenziamento delle azioni di recupero dell'evasione tributaria e il miglioramento della capacità di accertamento e riscossione delle imposte comunali influiscono in misura significativa sul bilancio dell'Ente con effetti diretti sulla liquidità e, conseguentemente, sulla capacità dell'Ente di evadere puntualmente le proprie obbligazioni.

7. Dalla documentazione esaminata è emerso un disallineamento negli incassi e pagamenti registrati in SIOPE e le risultanze contabili desunte dal rendiconto generale dell'Ente. In particolare, le discordanze hanno riguardato entrate relative al titolo III erroneamente contabilizzate in SIOPE nel titolo I e spese registrate in SIOPE al titolo II anziché al titolo I.

Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) è il sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, istituito con l'articolo 28 della legge n. 289/2002 e disciplinato dall'articolo 14, c. dal 6 all'11, della legge n. 196/2009.

Il SIOPE ha superato il precedente sistema di rilevazione trimestrale dei flussi di cassa disciplinato dall'art. 30 della legge n. 468/1978. Con la nuova procedura le informazioni sono aggiornate quotidianamente con un indubbio effetto positivo sulla conoscenza dell'andamento dei conti

pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni acquisite, sia sotto il profilo della tempestività. Con la definizione di una codifica uniforme per tipologia di enti è migliorata anche la comparabilità delle informazioni sugli andamenti degli incassi e pagamenti, che consente il monitoraggio puntuale dei conti pubblici ai fini della verifica del rispetto dei vincoli derivanti dal sistema euro-unitario.

Sul piano normativo si richiama anche l'art. 1, c. 533, della l. n. 232/2016 che ha previsto per tutte le amministrazioni l'evoluzione della rilevazione obbligatoria SIOPE in SIOPE+ (o SIOPE Plus) al fine di migliorare il controllo dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive elettroniche registrate nella piattaforma elettronica (PCC).

Sul punto la Sezione, nel richiamare l'importanza di una corretta codificazione delle entrate e delle uscite dettate dai decreti ministeriali che disciplinano il sistema SIOPE, raccomanda all'Organo di revisione di verificare la corretta alimentazione da parte del Comune della banca dati a definitivo superamento delle criticità registrate nel corso dell'esercizio 2017.

8. Nel corso dell'esercizio 2017 il Comune ha registrato un incremento della spesa corrente del 3,75% rispetto all'anno 2016.

In istruttoria l'Amministrazione ha rappresentato che, per quanto riguarda il personale, nell'esercizio 2017, ha inciso il pagamento degli arretrati contrattuali e maggiori costi per il TFR, mentre per le altre voci di spesa sono stati registrati incrementi sulle somme da riversare alla Provincia in materia di depurazione, sui servizi per l'infanzia, sulle spese per la viabilità e per le politiche del lavoro (Azioni 18 e 19), sui maggiori oneri per IVA a debito.

La Sezione, preso atto di quanto dedotto dall'Amministrazione, invita l'Ente a perseguire una costante azione di contenimento delle spese con particolare riferimento a quelle aventi natura non obbligatoria; per le altre spese appare necessario che il Comune assicuri un costante monitoraggio al fine di migliorare l'efficienza dei processi di erogazione dei servizi, senza incidere sulla qualità degli stessi, nonché per garantire gli obiettivi di efficientamento contenuti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 del 9 novembre 2015 e ss.mm..

9. Con il d.lgs. n. 231/2002 è stata data attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva europea n. 2000/35/CE sulla lotta contro il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Sono soggetti alla relativa disciplina i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con le imprese che hanno per oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi verso il pagamento

di un corrispettivo. La norma fissa in linea generale la scadenza dell'obbligazione in 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo che il documento di addebito non sia trasmesso in data anteriore al ricevimento della merce o dalla prestazione dei servizi: in questo caso i trenta giorni decorrono da tale data. Il pagamento ritardato comporta l'addebito automatico degli interessi legali di mora, che la norma quantifica al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento (c.d. tasso di riferimento) maggiorato di 8 punti percentuali. Al creditore compete anche il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Inoltre, allo stesso spetta, senza necessità di una costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno che può comprendere anche i costi di assistenza per il recupero del credito. Sono nulle eventuali clausole contrattuali difformi quando risultano gravemente inique in danno per il creditore.

Al riguardo è utile ricordare le novità introdotte dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio dello Stato) in tema di misure di incentivo e penalità nei confronti degli enti pubblici allo scopo di assicurare il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

A determinate condizioni fissate dalla legge è possibile ridurre nel bilancio di previsione 2019-2021 il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'anno 2019 ad un valore pari all'80% dell'accantonamento. Dall'esercizio 2020, i commi 859 e ss. della l. n. 145/2018, norme qualificate come "*principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica*" ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, introducono l'obbligo di costituire un Fondo di garanzia, quale nuovo accantonamento diretto a limitare la capacità di spesa degli enti non in regola con i pagamenti. Il fondo è determinato per un importo calcolato in misura percentuale degli stanziamenti di parte corrente relativi alla spesa per beni e servizi e proporzionato alla maggior consistenza del ritardo rispetto al termine di pagamento fissato dalla normativa vigente. L'obbligo riguarda anche gli enti che non dimostrino la riduzione dello *stock* di debito rispetto al secondo esercizio precedente.

Dal 2020 l'applicazione delle misure previste per gli enti non in regola con gli obblighi di tempestività di pagamento e di riduzione del debito si applicano anche agli enti territoriali che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni obbligatorie.

Nel corso del 2017 il Comune, pur in presenza di un indice di tempestività dei pagamenti di -2,75 giorni, ha pagato in ritardo transazioni commerciali per un importo complessivo di € 4.277.079 (pari al 37% del totale dei pagamenti effettuati nell'anno).

Nella nota di controdeduzioni l'Ente ha evidenziato di essersi attivato per ridurre progressivamente i pagamenti effettuati oltre la scadenza (passati dal 37% del 2017 al 32% nel 2018).

L'Ente, inoltre, ha giustificato il mancato adempimento della comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 7bis del d.l. n. 35/2013 sulla piattaforma della certificazione dei crediti affermando che le fatture scadute entro il mese precedente vengono in gran parte pagate entro il termine per l'invio della comunicazione.

La Sezione, rilevato che presso il Comune rimane un significativo ammontare di pagamenti effettuati dopo la scadenza, pur se in progressiva riduzione, invita l'Ente ad adottare le misure idonee per ricondurre nei termini legali i propri pagamenti anche al fine di evitare oneri aggiuntivi a titolo di interessi moratori e spese di risarcimento che potrebbero determinare ipotesi di illecito erariale nei confronti dei soggetti responsabili. Richiama, inoltre, l'Ente a garantire il rispetto degli obblighi di puntuale aggiornamento della "Piattaforma certificazioni crediti".

10. Il d.lgs. n. 175/2016, concernente il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ha operato una disciplina di riordino e in parte di riforma della precedente normativa, particolarmente frammentata, con lo scopo di efficientare la gestione delle partecipazioni pubbliche, tutelare e promuovere la concorrenza e il mercato e razionalizzare e ridurre la spesa pubblica.

Con la nuova disciplina il legislatore ha definito, per ciò che rileva in questa sede, i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, le condizioni e i limiti per la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento delle partecipazioni, l'introduzione di stringenti obblighi di dismissione nei casi in cui le partecipazioni societarie già detenute non siano inquadrabili nelle categorie previste dal decreto.

Analogamente, gli articoli 18 c. 3bis e c. 3bis1 della legge provinciale n. 1/2005, applicabili anche agli enti locali ex art. 24, c. 4, della legge provinciale n. 27/2010, elencano una serie di condizioni che impongono l'adozione di un piano di razionalizzazione anche in presenza di una sola di dette condizioni (tra esse la mancanza di dipendenti o un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti e la presenza di risultati d'esercizio negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti).

Con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Arco si rileva il possesso di una quota nel capitale della società Alto Garda Impianti S.r.l., che ha presentato perdite nell'esercizio 2017 e nei quattro esercizi precedenti.

In sede istruttoria l'Amministrazione ha confermato che attualmente la società è inattiva anche per effetto di un quadro normativo incerto con riferimento alla gestione dei servizi pubblici locali ed in particolare il servizio del ciclo dell'acqua, nonché per i ritardi nell'individuazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione del servizio idrico da parte della Provincia. Il Comune ha segnalato

che nel corso del 2017 i Comuni soci hanno ricapitalizzato la società e sottoscritto i patti parasociali per giungere in tempi brevi ad affidare *in house* alla stessa i servizi pubblici di acquedotto e fognatura, previo scorporo del ramo di azienda di AGS S.p.a., la quale attualmente gestisce tali servizi.

Con riferimento alla prevista dismissione della società Altogarda Golf srl, detenuta attraverso la partecipazione in AMSA srl, il Comune ha informato che la stessa dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2019.

Relativamente ai disallineamenti contabili tra i crediti e i debiti con gli organismi partecipati l'Ente ha ricondotto la problematica, prevalentemente, al regime di detraibilità dell'IVA istituzionale e alla tempistica con cui sono comunicati al Comune i dati contabili puntuali relativi ai trasferimenti soggetti a rendicontazione.

La Sezione, preso atto delle informazioni fornite dall'Amministrazione, non può non richiamare l'attenzione sulla necessità che il Comune, unitamente agli altri Enti soci, concretizzi quanto programmato per l'effettiva operatività della società AGI srl da lungo tempo inattiva.

Va altresì assicurato, in linea generale, un continuo monitoraggio degli andamenti di bilancio delle società partecipate al fine di evitare, in caso di reiterate perdite d'esercizio, possibili effetti negativi sul bilancio comunale, nonché la costante verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi al Comune dagli organismi partecipati.

Per quanto concerne i disallineamenti contabili, il Collegio raccomanda all'Ente di attivare le opportune iniziative con le società partecipate per assicurare una puntuale rilevazione dei rispettivi rapporti di debito e credito e, comunque, documentare in dettaglio l'eventuale riconciliazione delle poste diversamente contabilizzate.

11. Con riferimento al sistema dei controlli interni, il Sindaco del Comune di Arco ha inviato il questionario per l'anno 2017, pervenuto alla Corte dei conti al prot. n. 2276 del 20 dicembre 2018, dal quale sono state desunte le informazioni di seguito sinteticamente riportate.

Presso l'Ente sono attivati il controllo di regolarità amministrativo-contabile (CRAC), il controllo di gestione (CO-GE) e il controllo sugli equilibri finanziari (EF).

Per il CRAC, nel corso dell'anno 2017, è stato prodotto 1 solo report ufficializzato, senza riscontrare alcuna irregolarità. Per il CO-GE non è stato programmato e di conseguenza ufficializzato alcun report. La funzione di controllo sugli equilibri finanziari ha licenziato, infine, 4 report (ufficializzati). Dalle informazioni fornite risulta che i report del CO-GE non sono tempestivi ed aggiornati e non sono in grado di influenzare le decisioni; inoltre non sono idonei ad incidere sull'attività in corso di svolgimento (quesiti 3.4 e 3.6).

Il regolamento sul sistema dei controlli interni è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 35 del 14 giugno 2017; ai sensi degli artt. 186 e segg. il controllo sugli organismi gestionali esterni e partecipate, il controllo strategico e il controllo sulla qualità dei servizi, per i comuni con popolazione >15.000 e < 30.000 abitanti, è attivato a decorrere dall'esercizio 2018.

Dal referto sui controlli degli enti locali – esercizio 2017 – approvato dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG, il Comune di Arco è classificato come ente ad “alto rischio” con una percentuale di rischio del 84,20%, che colloca l’Ente al 749° posto su 820 enti refertati.

A seguito di richiesta istruttoria il Comune ha rappresentato che nel 2018 ha provveduto ad implementare sensibilmente il sistema dei controlli interni in un processo che sarà affinato e integrato nel corso del 2019 e 2020. In particolare, per quanto riguarda il Controllo di gestione, la Giunta comunale nel 2018 ha approvato le modalità operative per l’effettuazione di tale controllo nel triennio 2018-2020. In ragione di tali implementazioni e unitamente all’attivazione dei controlli previsti per legge a decorrere dal 2018 (Controllo strategico, Controllo sugli organismi partecipati e Controllo sulla qualità dei servizi) l’Ente dovrebbe abbassare la percentuale di rischio. L’Amministrazione è, inoltre, intenzionata a definire, entro il 2019, delle nuove linee guida a supporto dei Controlli interni, in particolare per il Controllo sulla qualità dei servizi.

La Sezione, nel prendere atto positivamente della volontà dell’Amministrazione di potenziare il sistema dei controlli interni raccomanda, in particolare, di curare l’effettiva integrazione delle diverse funzioni al fine di ottimizzarne l’efficacia e consentire, già nel corso dello sviluppo dell’azione amministrativa, l’adozione di eventuali misure correttive quando ciò si renda necessario per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

le criticità esposte in parte motiva rilevate nell’esame del rendiconto per l’esercizio 2017 del Comune di Arco



DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie per:

- assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione;
- migliorare le percentuali di riscossione delle entrate proprie relativamente al titolo I, al titolo II e al titolo III;
- potenziare le azioni di recupero dell'evasione tributaria per migliorare le percentuali di riscossione;
- assicurare la corretta alimentazione della banca dati SIOPE;
- assicurare il contenimento delle spese di natura non obbligatoria nonché il monitoraggio delle altre spese al fine di migliorare l'efficienza dei processi di erogazione garantendo il rispetto degli standard di qualità dei servizi resi alla cittadinanza;
- assicurare il pagamento delle transazioni commerciali nei termini normativamente fissati, assolvendo anche agli obblighi di puntuale aggiornamento della "Piattaforma certificazione crediti";
- superare l'attuale situazione di inattività di una società partecipata in perdita da più esercizi;
- potenziare il sistema dei controlli interni.

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'Ente in esito alla presente deliberazione al fine di rimuovere le criticità evidenziate dovranno essere comunicati a questa Sezione regionale di controllo e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione, a cura del Dirigente della segreteria, di copia della presente deliberazione:

- al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Arco (Tn);
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Arco.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019.


Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



Depositata in segreteria il

5 DIC. 2019

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI



